

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

43/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Agenzia delle Entrate: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari – Circolare n. 49/E del 1° ottobre 2010 2

Agenzia del Territorio – Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto – Comunicato del 29 settembre 2010 2

Certificati di malattia online: trasmissione telematica dei certificati di malattia – Ulteriori indicazioni 3

Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale: Provvedimento dell’Agenzia del Territorio Prot. n. 47477 del 16 settembre 2010 4

Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla tracciabilità dei flussi finanziari – legge 13 agosto 2010, n.136 4

Agenzia delle Entrate: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari – Circolare n. 49/E del 1° ottobre 2010

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate :

Nel sistema tributario le disposizioni in tema di esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari assolvono alla funzione primaria di presidiare, da un lato, l'effettività dell'obbligazione tributaria e, dall'altro, l'integrità patrimoniale del contribuente.

In capo agli Uffici sussiste, infatti, l'obbligo di dare sistematica e puntuale esecuzione alle sentenze indipendentemente dal contenuto delle stesse, siano esse favorevoli o sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria.

Così come devono provvedere al recupero delle somme stabilite in sentenza, con pari tempestività, gli Uffici sono tenuti ad effettuare i rimborsi che, in base a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti.

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate riproporre all'attenzione degli Uffici le disposizioni disciplinanti l'esecuzione delle sentenze che dispongono, anche indirettamente, l'erogazione di un rimborso a favore del contribuente.

Il testo della circolare è reperibile su: <http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Agenzia del Territorio – Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto – Comunicato del 29 settembre 2010

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'elenco dei Comuni nei quali sono stati identificati fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto.

Le liste di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati al Catasto, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet dell'Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it>.

Le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano devono essere presentate, a cura dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del comunicato.

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga dei soggetti obbligati inadempienti e con oneri a carico degli stessi, all'iscrizione in Catasto del fabbricato, mediante la predisposizione di un atto di aggiornamento, redatto in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Certificati di malattia online: trasmissione telematica dei certificati di malattia – Ulteriori indicazioni

Dal sito del dipartimento della Funzione Pubblica:

Il 28 settembre il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una nuova circolare in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia.

La circolare, la n. 2/2010 DFP/DDI, fa seguito alle indicazioni già diramate in materia con la precedente circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010.

Oltre a informazioni operative, essa fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina, sulla procedura da seguire per le ipotesi in cui è necessario che l'amministrazione conosca oltre alla prognosi anche la diagnosi e in tema di contestazione degli addebiti per violazione dell'obbligo di trasmissione telematica.

In particolare, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, nella circolare si dà conto del fatto che l'apposita commissione, istituita nello scorso mese di luglio per valutare la funzionalità del sistema, pur ritenendo concluso il collaudo, in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi, ha evidenziato "segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione". L'esistenza di tali criticità, "per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.". Infatti, continua la circolare, "la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito.

Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio - sino al 31 gennaio 2011 - durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere

affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento".

Il testo integrale della circolare è reperibile su :

http://www.innovazionepa.gov.it/media/586708/circolare_n2_2010.pdf

Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale: Provvedimento dell'Agazia del Territorio Prot. n. 47477 del 16 settembre 2010

Con il provvedimento in oggetto, l'Agazia del Territorio rende noto che l'accesso al sistema telematico dell'Agazia del Territorio (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai notai, nonché ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agazia del Territorio.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile su <http://www.agenziaterritorio.it/?id=6027>

Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla tracciabilità dei flussi finanziari – legge 13 agosto 2010, n.136

Le disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, sono contenute all'art. 3 della legge 14 agosto 2010 (pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha predisposto, ma non ancora pubblicato, una propria determinazione contenente le 'Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari'.

Il documento dell'Autorità è stato predisposto a metà settembre ma non è ancora stato pubblicato in quanto non è escluso che il Governo intervenga a breve con uno specifico DPCM a risolvere alcuni problemi applicativi della legge.

In attesa di questo auspicato intervento normativo, anticipiamo alcuni contenuti del provvedimento dell'Autorità:

Entrata in vigore

La legge n. 136/2010 non stabilisce espressamente una norma transitoria, o comunque una disposizione relativa all'ambito di applicazione.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha affermato che tale ambito è da intendersi riferito *"ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge"* e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010.

Di conseguenza, devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente .

Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 della legge si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici.

La disposizione individua i soggetti correlandoli alla "filiera delle imprese" interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1 discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- 2) concessioni di lavori e di servizi;
- 3) contratti di partenariato pubblico- privato;
- 4) contratti di subappalto e subfornitura;
- 5) contratti in economia;
- 6) i contratti esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del Codice dei Contratti.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e tutta la normativa antimafia si applica a tutti i contratti pubblici, sono tenuti all'applicazione della norma tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti.

Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell'art. 3 della legge 136 prevede, i seguenti obblighi:

1) utilizzo, nell'ambito dei contratti pubblici, di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato;

- 2) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche, esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale;
- 3) indicazione sui bonifici relativi ad ogni transazione, del Codice Unico di Progetto, cosiddetto CUP, che sarà attribuito a ciascuna opera/servizio/fornitura pubblica.

Con riguardo al conto corrente dedicato, si ritiene che gli operatori economici possano indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

È ammesso dedicare più conti alla medesima commessa così come dedicare un unico conto a più commesse. Non è escluso che i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardino, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati.

Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può usufruire del conto corrente dedicato a un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato.

In altri termini, non tutte le operazioni che si trovano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a quella commessa devono passare per il conto dedicato.

In merito agli strumenti di pagamento, la legge prevede che i movimenti finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale: si pone quindi il problema di verificare l'equivalenza a tali strumenti espressamente consentiti dalla legge di ulteriori strumenti di pagamento, fermo restando che essi devono garantire la tracciabilità dei flussi.

Al riguardo si ritiene equiparabile al bonifico bancario anche il pagamento mediante ricevuta bancaria o il RID, in quanto forme di pagamento tracciabili.

Ai fini dell'identificazione della singola operazione contrattuale, da cui deriva il flusso finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136, è necessario che i soggetti contraenti indichino il CUP.

Il successivo comma 6 prevede che la stazione appaltante richieda il CUP.

Occorre precisare che la norma in questione ha esteso l'obbligo di richiesta del CUP anche ai contratti diversi da quelli di investimento, che vi erano già soggetti ex legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Di conseguenza, la stazione appaltante dovrà richiedere il CUP anche per gli appalti di servizi e di forniture. Si ritiene inoltre che, oltre al CUP corrispondente al progetto, a cui afferisce il contratto, la causale debba indicare anche il codice identificativo della gara.

E' inoltre previsto che tutti i soggetti interessati comunichino alla stazione appaltante, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Questa comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dall'accensione del conto corrente da un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura.

In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4 della legge 136).

Bergamo, 05 ottobre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord